

Publicata all'albo
dal 7 MAG 1995
al 10 GIU 1995

I.A.C.P. DI ISERNIA
Prot. N. _____
Spedita il _____

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 02/95/CdA

OGGETTO: STATUTO I.A.C.P..

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno dieci del mese di maggio nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Isernia, a seguito di avviso di convocazione diramato con nota raccomandata prot. n. 1410 del 03.05.1995, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Sigg.:

Francesco Marcovecchio Presidente
Raffaele Battista Vice Presidente
Michele Mascio Consigliere
Umberto Cifelli Consigliere
Antonio Delli Quadri Consigliere

Mario De Nicola Consigliere
Lucio Di Raffaele Consigliere
Filippo C. Fraraccio Consigliere
Massimo Marchitelli Consigliere
Domenico Minichiello Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Sigg.:

Assume la presidenza, il Presidente dello I.A.C.P. della provincia di Isernia Avv. Francesco Marcovecchio, con l'assistenza del Direttore Generale Arch. Francesco Valente.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta alle ore

Il-Presidente, riferisce al Consiglio che con l'entrata in vigore della L.R. n°6 del 07.02.1990 la Regione Molise dava attuazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 93 del D.P.R. 24.07.77 n°616 disciplinando gli II.AA.CC.PP. di Campobasso ed Isernia.

Conseguentemente tutte le norme statutarie che prima regolavano il funzionamento dell'Istituto devono adeguarsi alla normativa di cui alla citata legge regionale n°6/90 all'art.2 che definisce lo I.A.C.P. strumento tecnico-operativo della regione, facendolo rientrare tra gli enti di cui all'art.49 dello Statuto regionale.

A tal fine è stato predisposto il nuovo Statuto dell'Ente sulla scorta dello Statuto tipo proposto dall'ANIACAP (Associazione Nazionale degli II.AA.CC.PP.) che ne ha sollecitato l'adozione.

Tanto premesso, il testo integrale dello Statuto viene sottoposto all'attenzione dei Consiglieri che ne esaminano i singoli articoli e dopo ampia discussione

IL CONSIGLIO

- Sentita la relazione del Presidente;
- Ravvisata la necessità di dotare lo I.A.C.P. di uno Statuto che fissi le modalità di gestione dell'Ente;
- Visto il testo del nuovo Statuto dell'Ente;
- Visto l'art.2 della Legge regionale n°19 del 10.04.1990;
- Sentito il parere favorevole del Direttore;
- All'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare integralmente lo Statuto dello I.A.C.P. di Isernia che viene acquisito alla presente determinazione venendone a far parte;
- di richiedere alla Regione Molise la conseguente approvazione ai sensi dell'art.2 della L.R. 19/90.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Francesco Marcovecchio

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Francesco Valente

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo pretorio dal giorno
19 1995 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE

La suesesa deliberazione è stata affissa all'albo dal al 1995
e contro la stessa non sono state prodotte opposizioni.

Isernia,

IL DIRETTORE GENERALE


STATUTO

I.A.C.P.

TITOLO I DELL'ISTITUTO

ARTICOLO 1 NATURA E FINALITA'

L'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Isernia è ente di diritto pubblico che, nell'ambito territoriale della provincia provvede:

- 
- a) ad attuare interventi di edilizia residenziale pubblica mediante la costruzione di abitazioni ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, tramite l'impiego delle risorse finanziarie all'uopo destinate dalla Comunità Economica Europea, dello Stato e della Regione;
 - b) a realizzare e recuperare alloggi, utilizzando anche risorse finanziarie proprie;
 - c) ad assumere rapporti di convenzione con gli Enti locali per la manutenzione e l'amministrazione del patrimonio edilizio;
 - d) ad assumere rapporti di convenzione con gli Enti locali per la progettazione e l'esecuzione di opere e piani di edilizia residenziale pubblica;
 - e) a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale.

L'Istituto svolge i propri compiti istituzionali con piena autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

ARTICOLO 2

ATTIVITA'

Per raggiungere i suoi fini, e con l'osservanza dei modi e dei limiti previsti dalla legge, l'Istituto ha facoltà di:

- a) acquistare e permutare terreni e aree fabbricabili e venderli quando ciò risulti conforme alla finalità dell'Ente;
- b) costruire edifici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o locali ad uso diverso dall'abitazione;
- c) acquistare e recuperare edifici o parti di essi per fini e con fondi propri o per destinarli a scopi di edilizia residenziale pubblica, nonché di realizzare infrastrutture ed impianti tecnologici in attuazione di programmi pubblici e non, anche affidati da istituzioni pubbliche o da privati;
- d) gestire e locare il patrimonio edilizio abitativo e non, di proprietà dell'ente o affidato al medesimo, favorendone l'autogestione da parte degli assegnatari, nonché di alienarlo nei modi e nei limiti di legge;
- e) accettare elargizioni, donazioni, eredità, legati in qualsiasi forma e specie;
- f) contrarre prestiti e mutui con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contributi stipulati o inerenti alla gestione dei fondi di previdenza e quiescenza del proprio personale;
- g) fare operazioni finanziarie per il raggiungimento dei suoi fini, escluso ogni carattere aleatorio;

- h) fare tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini, ivi compresa la partecipazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico, costituite, con altri soggetti pubblici o privati, per la gestione dei servizi connessi con l'attività dell'Ente.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) da alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati con finanziamenti totali o parziali dello Stato o realizzati con fondi propri o con finanziamenti non agevolati;
- b) da immobili ad uso diverso dall'abitazione, aree fabbricabili e terreni;
- c) da titoli di Stato, partecipazioni azionarie di cui all'art.2, altre obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge;
- d) da lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni pervenuti ed accettati con le modalità di legge;
- e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio.

Alle spese per il funzionamento lo I.A.C.P. provvede:

- a) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di opere e lo svolgimento delle attività previste dalle legge regionali, nazionali e comunitarie;
- b) con assegnazioni della Regione;
- c) con i proventi rinvenienti dallo svolgimento delle attività e da

prestazioni di servizi;
e) con eventuali liberalità disposte da Enti pubblici o da privati.

TITOLO II

DEGLI ORGANI

ARTICOLO 4

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità dei dirigenti.

Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di direzione politico-amministrativa, che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Al Direttore Generale e ai dirigenti, ciascuno secondo le rispettive competenze, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nell'ambito degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione con il bilancio di previsione, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, garantendone il risultato.

ARTICOLO 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni di legge regionale che fissano anche la durata del mandato e le incompatibilità.

ARTCOLO 6

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisoti dei Conti.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Istituto ed adotta le deliberazioni riguardanti:
 - a) la nomina nella sua prima riunione del vice - presidente e del Comitato Esecutivo;
 - b) il bilancio di previsione e la variazione che occorre apportare ad esso durante il corso dell'esercizio;
 - c) il bilancio consuntivo, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) le iniziative, i programmi ed i provvedimenti da adottare per l'attuazione degli interventi demandati alla competenza dello I.A.C.P. dalla normativa vigente;
 - e) il regolamento di amministrazione e contabilità;
 - f) il regolamento del personale;
 - g) il regolamento sul funzionamento degli organi;
 - h) gli atti e contratti di acquisto ed alienazione dei beni immobili;
 - i) l'accensione e la cancellazione di ipoteche per contrazione di mutui;
 - l) lo stare e resistere in giudizio e le relative transazioni;
 - m) le convenzioni con gli Istituti di credito, la stipula di contratto di mutuo;
 - n) le accettazioni di eredità, donazioni e di legali;
 - o) il funzionamento della Commissione Tecnica Consultiva;
 - p) gli atti e i contratti con cui si assumono spese per un importo

superiori ai cento milioni.

ARTICOLO 7

COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e lo svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione e delibera sugli atti e contratti che comportino spese di importo non superiore ai cento milioni, predispone i bilanci dell'Istituto e provvede all'amministrazione del personale con l'osservanza delle norme regolamentari.

2. Le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo sono comunicate dal Presidente al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta.

3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei componenti.

4. Il Comitato Esecutivo ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo quanto specificatamente attribuito a detto organo al comma 2 dell'art.11 ad eccezione delle lettere l) e o).

5. I provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo di cui al precedente comma vanno sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella sua prima riunione utile e non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione.

Le deliberazioni, del Consiglio di Amministrazione, sono sottoposte al controllo dei competenti organi regionali.

Nel quadro delle disposizioni sulla contabilità e sull'amministrazione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti per l'affidamento in economia di particolari categorie e lavori e per l'acquisto diretto dei beni e servizi, fissandone condizioni, limiti e importi.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, approva lo Statuto e le sue modifiche lo sottopone all'approvazione dei competenti organi regionali con le modalità previste dalla vigente legislazione regionale.

ARTICOLO 8
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

la prima riunione del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, presso la sede dell'Istituto, entro trenta giorni dalla efficacia del provvedimento di nomina del Consiglio stesso.

Fino al giorno dell'insediamento rimane operante, con tutti i poteri connessi con le funzioni proprie, il Consiglio di Amministrazione uscente.

ARTICOLO 9
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONVOCAZIONI D'URGENZA

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, mediante comunicazione telegrafica o per lettera raccomandata e via telefax, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio della seduta e dei punti sottoposti all'esame del Consiglio.

Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica ovvero di due sindaci

revisori. Nella richiesta di convocazione dovranno essere esposte le ragioni e l'oggetto della convocazione comunque inerenti alla attività istituzionale dell'Ente.

Le comunicazioni di convocazione dovranno essere spedite ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, riconosciuta per tale dal Consiglio, il termine di cui al precedente comma è ridotto ad un giorno; la comunicazione può essere effettuata, oltre che con le modalità indicate nel primo comma, anche con fonogramma o altro mezzo idoneo; la medesima procedura è seguita per sottoporre al Consiglio punti aggiuntivi di un ordine del giorno già trasmesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per l'approvazione e la modifica dello statuto, come previsto dal precedente articolo 6, ultimo comma.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini al quarto grado o di società delle quali siano amministratori e soci.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale in funzione di segretario o da altro dirigente in sua vece o, in mancanza di questi, da uno dei componenti il Consiglio stesso.

ARTICOLO 10

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono

dalla carica qualora vi siano stati nominati:

- a) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;
- b) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto;
- c) i parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come più anziano il maggiore di età.

La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo formale contestazione all'interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un congruo termine non inferiore a giorni 15, per la presentazione di deduzioni scritte.

La delibera che dichiara la decadenza è trasmessa alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza.

La decadenza non può essere dichiarata qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono inoltre dalla carica di pieno diritto, qualora non partecipino a 3 riunioni consecutive del Consiglio. Nel calcolo delle assenze sono escluse quelle per malattia, sempre che ogni volta siano state giustificate con idonee certificazioni mediche.

Allorchè sia verificata l'ipotesi di decadenza di cui al precedente comma, il Presidente dell'Istituto ne dà comunicazione all'interessato nonchè al soggetto che ha proceduto alla nomina.

ARTICOLO 11

SOSTITUZIONE

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, si procede immediatamente alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina degli uscenti.

I nuovi Consiglieri restano in carica per il periodo di tempo che sarebbe rimasto da compiere dai predecessori.

ARTICOLO 12

INDENNITA'

Agli Amministratori ed ai componenti il Collegio dei Revisori competono le indennità di carica nella misura stabilita dalle disposizioni regionali.



ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) sottoscrive gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
- d) sovrintende sull'andamento dell'Istituto, sull'opera del Direttore Generale e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

- e) adotta, in caso di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva utile da convocarsi entro 10 giorni;
- f) può avocare a sè, per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente motivati, atti di competenza del Direttore Generale;
- g) adotta tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le norme di legge e regolamentari.

ARTICOLO 14

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Esercita le funzioni e le facoltà eventualmente delegategli dal Presidente.

In mancanza del Vice Presidente, o nel caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e le facoltà sono esercitate dal membro dell'Esecutivo che sia in carica da più tempo ovvero, a parità di tale condizione, dal membro dell'Esecutivo più anziano di età.

ARTICOLO 15

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti della massima qualifica dirigenziale prevista dalla pianta organica vigente nell'Ente.

Il Consiglio può altresì conferire detto incarico anche a persona estranea all'Ente in possesso dei requisiti di legge con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, in assenza o impedimento di dirigenti della qualifica dirigenziale.

al Direttore Generale vengono attribuiti i poteri di rappresentanza anche verso l'esterno per gli atti di gestione e di amministrazione dell'Ente, per cui:

- 1) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e altri atti di competenza del Consiglio stesso o del Presidente;
- 2) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive approvati dal Consiglio, al quale risponde del proprio operato e, a tal fine, adotta progetti la cui gestione è attribuita alla dirigenza, secondo le rispettive competenze, e indica all'uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
- 4) rappresenta l'Ente in giudizio su delega del Presidente ed ha il potere di conciliare e transigere;
- 5) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
- 6) adotta gli atti di gestione del personale, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici spettanti, secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale vigente;
- 7) verifica e controlla l'attività dei dirigenti, eventualmente anche con l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, e coordina le attività dei responsabili dei provvedimenti amministrativi ai sensi della legge 07.08.1990 n°241;
- 8) richiede direttamente pareri per lo svolgimento dell'azione



amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonché per l'adozione delle deliberazioni consiliari e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

- 9) propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure disciplinari e di responsabilità nei confronti dei dirigenti;
- 10) presiede le commissioni di gara e di concorso e sottoscrive i contratti in rappresentanza dell'Ente, salvo delega ad altro dirigente;
- 11) firma congiuntamente al Dirigente Amministrativo o al Dirigente responsabile della Ragioneria i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- 12) esprime il parere preventivo ed abbligatorio su ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione e di tale parere deve farsi menzione nel relativo verbale.

TITOLO III

ARTICOLO 16

COLLEGIO SINDACALE

Il controllo sugli atti dell'Ente e sui bilanci è di competenza del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, composto secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale, e svolge le funzioni previste dalla legge.

I sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Per il Collegio Sindacale valgono le stesse norme previste negli articoli 10 e 11 per i casi di incompatibilità, decadenza, sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 17

BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione economico-finanziaria è unica e si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa.

Il bilancio preventivo, redatto in conformità ai principi della legislazione in materia, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro i termini di legge.

Il conto consuntivo, che si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.



TITOLO V

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI FINALI

L'organizzazione dell'Ente, le norme riguardanti il rapporto organico del personale dipendente sono previste da appositi regolamenti adottati ed approvati nei modi di cui al presente Statuto e alla legislazione vigente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si

fa espresso e pieno rinvio a tutte le disposizioni di legge e regolamentari comunque relative ed inerenti all'attività dell'Ente e alla materia dell'edilizia abitativa.

21/11
21/11